

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

progetto italiano, nè di essersi spinto sino all'adozione della teoria umanitaria della giurisdizione cosmopolita in materia penale, nè di avere adottato un sistema grettamente utilitario ed ingiusto, sicchè tutelato e garantito l'interesse dello Stato e del cittadino italiano, la nostra legge penale debba rimanere sistematicamente impassibile ed indifferente al cospetto di ogni specie di enormi scelleraggini e dei più formidabili malfattori.

L'onorevole Inghillieri, da ultimo, parve dubitare della convenienza di comprendere tra questi fatti soggetti alla nostra giurisdizione, benchè commessi da stranieri all'estero, i reati *contro il diritto delle genti*.

Ma al contrario io penso che tra i reati che devono comporre queste eccezionali categorie, debbansi questi precisamente comprendere, non solo perchè sono reati da per tutto e rispetto ad essi già trovasi generalmente ammessa e consentita una specie di giurisdizione universale che appartiene in comune a tutti i Governi ed a tutti gli Stati, ma eziandio perchè nei medesimi la repressione anche di delinquenti stranieri rappresenta il vero adempimento di un dovere internazionale da parte di ciascuno degli Stati che riconoscono l'impero della legge internazionale.

Quali sono questi reati contro il diritto delle genti?

Non solamente la pirateria, o la tratta dei negri, ma altri non pochi, come la uccisione di un ambasciatore, il suo imprigionamento, quei fatti i quali creano un pericolo di dichiarazioni di guerra, tra Stato e Stato, ed insomma quei reati nei quali realmente concorre il carattere di violazioni del diritto delle genti e del doloso disconoscimento della legge suprema che stringe in saldi vincoli la grande famiglia dei popoli civili.

Io non mi dilungo più oltre, parendomi che le considerazioni, che ho avuto l'onore di sottomettere alla Camera, bastino a delineare innanzi ai suoi occhi per sommi tratti quel sistema che nel progetto è stato adottato per regolare la materia del diritto penale internazionale.

D'altronde, o signori, questo sistema in gran parte è il sistema già adottato nel progetto senatorio; esso, inoltre, fu accuratamente studiato col mio concorso e modificato da una Commissione composta di insigni giureconsulti e criminalisti presso il Ministero di grazia e giustizia; è stato poscia sottoposto a due successive Commissioni parlamentari, numerose di ben 15 deputati e parimente composte dei più competenti tra i membri di questa illustre Assemblea, per poterne giudicare.

Vennero sul medesimo interrogate la Magistra-

tura, le Università, il Foro. Tutti, pur riconoscendo le grandi difficoltà dell'argomento e della soluzione di problemi oltremodo difficili, furono concordi nel giudicare che le nostre conclusioni potevano trovar posto degnamente in un Codice italiano, e che rispondevano ai voti della scienza e della civiltà.

Approvandole, o signori, voi adempirete la missione che è propria di un legislatore liberale e guidato da spirito di progresso.

Spero che la Camera vorrà associarsi ad un tale giudizio, accordando agli articoli fin qui discussi la sua alta approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PESSINA, *relatore*. Ha chiesto la parola l'onorevole Inghillieri.

PRESIDENTE. L'ha chiesta prima lei.

PESSINA, *relatore*. Ma mi riservo di parlar dopo.

INGHILLIERI. Mi vorrei scagionare del peccato di irriverenza...

Voci. No! no!

INGHILLIERI... sol perchè ho creduto porre in rilievo ciò che a me è parso e pare inconveniente grandissimo. Era necessità che questioni di così urgente importanza non fossero rimaste in oblio. Ed io credo che il guardasigilli in parte ha riconosciuto che forse non tutti erronei sono stati i miei apprezzamenti. Dico *non tutti erronei*, perchè egli, in sostanza, ha detto che il progetto provvede in parte ai più gravi inconvenienti da me posti in evidenza, meglio che non provvedono il Codice danese e il Codice tedesco.

Mi permetta l'onorevole guardasigilli che io osservi che effettivamente la disposizione del Codice danese non ha niente a fare col nostro articolo 6. Il Codice danese all'articolo 4 (non rileggo più il testo) provvede al caso che un danese in territorio straniero arrechi offesa ad una legge proibitiva, senza limitazione; non appone la condizione che quest'atto commesso dal danese in territorio straniero costituisca reato anche per la legge del luogo dove l'atto si commette. La legge danese non vuole questa restrizione. Invece l'attuale progetto richiede questa esplicita condizione, cioè che l'atto, il quale è commesso da un nazionale in territorio straniero, sia reato, non solo per la legge del regno d'Italia, ma ancora per la legge del luogo ove l'atto è commesso.

Adunque a me pare che effettivamente il nostro progetto non provvede a ciò a cui provvede il Codice danese.

Il Codice danese provvede a tutte le lesioni di una legge proibitiva, mentre il nostro progetto provvede alle offese a tutte le leggi del regno d'Italia a